



CRONOLOGICO 7830/2018
 REPERTORIO 9050/2019

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.9.19;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata in data 10/12/2018 da Corica Maria;

rilevata la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 comma 2. lettera a), 7, 8 e 10 L. n. 3/2012, già vagliati nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., depositato il 5.3.2019;

rilevato che la proposta, a fronte di un monte debitorio di € 345.860,35 (aggiornato al 29.8.2019 a cui vanno aggiunte le spese in prededuzione per un totale di euro 354.258,43, prevede le seguenti percentuali di soddisfacimento per i singoli creditori:

CREDITORE	NATURA E PRIVILEGIO	DEBITO RESIDUO AL 29.8.2018	PROPOSTA DI SODDISFAZIONE	SODDISFAZIONE DEBITO RESIDUO	RATA MENSILE
OCC	prededuzione	€ 8398,00	€ 8398,00	100,00%	€ 699,83 (dalla n. 1 alla n. 12)
Agos Ducato	Prestito personale	€ 21047,33	€ 4.209,47	20,00%	€ 45,64 (dalla n. 13 alla n. 108)
BNL spa	Prestito personale	€ 7880,44	€ 1576,09	20,00%	€ 17,09 (dalla n. 13)

BNL spa	Mutuo ipotecario	€ 272.304,87	€ 163.382,92	60,00%	alla n. 108) € 1771,60 (dalla n. 13 alla n. 108)
Unicredit spa	Conto corrente	€ 5149,20	€ 1029,84	20,00%	€ 11,17 (dalla n. 13 alla n. 108)
Condomini o F. Munter 2		€ 6.915,16	€ 1383,03	20,00%	€ 35,17 (dalla n. 13 alla n. 52)
CREDEM	Cessione del quinto	€ 16.455,74	€ 3.291,15	20,00%	€ 35,69 (dalla n. 13 alla n. 108)
FUTURO spa	delegazione	€ 15.273,34	€ 3.054,67	20,00%	€ 33,12 (dalla n. 13 alla n. 108)
Riscossion e sicilia		€ 834,35	€ 834,35	100,00%	€ 21,22 (dalla n. 13 alla n. 52)
TOTALE		€ 354.258,43	€ 187.159,51		€ 699,83 (dalla n. 1 alla n. 12) € 1970,69 (dalla n. 13 alla n. 52) € 1914,31 (dalla n. 53 alla n. 108)

Considerato che per i debiti verso BNL spa, AGOS Ducato spa, Unicredit spa e verso il Condominio è anche coobbligato al 50% il coniuge (anch'esso proponente di un accordo di ristrutturazione), la sig Corica riceverà da proprio coniuge un contributo mensile pari a euro 940,33 per il pagamento dei predetti debiti;

considerato che la proponente ha previsto di pagare i creditori in un arco temporale di 9 anni (108 rate mensili), destinando le prime 12 rate al pagamento dei crediti prededucibili e le successive 96 rate al pagamento degli altri creditori (v. pag. 7 e 8 della relazione del Professionista dell'OCC);

osservato che, sebbene la proposta preveda la suddivisione dei creditori in classi, detta

suddivisione non ha alcuna influenza sul calcolo della maggioranza prevista dall'art. 11 L. 3/2012;

considerato che la proposta è stata approvata dal 98,47 % del ceto creditorio e che, pertanto, è stata superata la soglia minima del 60% prevista dall'art. 11 comma 2 L. cit.

rilevato che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Giovanni Galante, ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, allegando il testo dell'accordo, come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

letta la relazione depositata il 14.5.2019 e la successiva di aggiornamento dati del 29.8.2019, con la quale il dott Galante ha rappresentato che, nel termine di cui all'art. 12 comma 2 L. cit., non sono state formulate osservazioni del piano da parte dei creditori, e la contempo, ha fornito l'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo, riportandosi al contenuto della relazione *ex art.* 9 già depositata;

rilevato che all'udienza di discussione era altresì presente il difensore del Condominio, il quale ha esibito la procura alle liti, dichiarando di non contestare il piano;

rilevato che il creditore ipotecario verrà soddisfatto al 60%, ma l'ipotesi liquidatoria prospettata non consentirebbe un soddisfacimento integrale del creditore ipotecario come dedotto dal Professionista;

considerato, che la durata del piano posto a base della proposta di accordo in esame è contenuto in un arco temporale di 9 anni, ed è stato oggetto di voto favorevole da parte della maggioranza del ceto creditorio;

considerato, infine, che non risulta il compimento di atti in frode e che, tenuto conto dell'ammontare

della rata mensile e della capacità reddituale della debitrice, sussiste, come correttamente argomentato dall'OCC nella propria relazione, una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nell'accordo;

ritenuta condivisibile la modalità di pagamento della rata indicata nell'accordo;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott. Giovanni Galante, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Corica Maria, nata a Sinagra (ME) il 22.12.1959;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Giovanni Galante, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC, a seguito dell'oscuramento di dati attinenti la privacy del proponente;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo

posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista dott. Giovanni Galante.

Palermo, 1.10.2019

Il Giudice delegato
Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.